

Cassazione civile, Sez. I, 5 luglio 2012, n. 11264

Nel caso di “cooperativa edilizia” il condominio viene a esistenza con il c.d. “riscatto” delle porzioni di piano

Il trasferimento di proprietà dell'immobile a seguito dell'assegnazione da parte della cooperativa costruttrice, è subordinata al frazionamento del mutuo(art. 229 R.D. 28 aprile 1938 n.1165), ma non implica l'estinzione del mutuo frazionato, che è condizione per il riscatto dell'immobile e per la costituzione del condominio ordinario.